



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Trento Sezione Prima Civile riunita in
Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

- | | | |
|------------------------|----------|-----------------|
| 1. Dott.ssa Laura | Paolucci | Presidente Rel. |
| 2. Dott.ssa Anna Luisa | Terzi | Consigliere |
| 3. Dott. Marco | Vezzani | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data
29/09/2016 al n 267/2016 R.G. promossa con

DA

[REDACTED] nato il
03.06.1995 a Benin City, Edo State (Nigeria), residente a Arco (TN)
in Via Mattei n. 7, rappresentato e difeso, come da delega in calce al
ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008 dd. 01.02.2016 dall'avv. Svetlana

N° 13/18	SENT.
N° 267/2016 R.G.	
N° 17/18	CRON
N°	REP.
Oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità Cod.: 110999	

Turella con studio in Rovereto Corso Rosmini n. 84 e domiciliato per la presente procedura presso lo studio della stessa.

- APPELLANTE -

CONTRO

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI VERONA C.F. 80014130928**, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Trento, presso i cui uffici, in Trento, è ex
lege domiciliato.

- APPELLATO -

Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte
d'Appello, nella persona del Sostituto Dr. Giuseppe Maria Fontana.

- INTERVENIENTE

**OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai
diritti della personalità.**

Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento d.d. 28/07/2016

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

DI PARTE APPELLANTE:

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Trento, respinta ogni diversa
istanza, eccezione e deduzione,

-in via preliminare



☐ sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza del Tribunale di Trento, emessa il 28.07.2016, depositata il 1.08.2016 e comunicata in pari data a mezzo PEC sussistendone gravi motivi e consentire all'appellante la permanenza sul territorio italiano per ivi esercitare il proprio diritto di difesa, soggiornare regolarmente e svolgere attività lavorativa, evitando di essere rinvio nel paese di origine dove la propria vita sarebbe seriamente compromessa;

-nel merito

☐ riformare in toto per i motivi tutti esposti in narrativa l'ordinanza del Tribunale di Trento –Giudice Unico Dott. Orrigo dd. 28.07.2016, depositata il 1.08.2016 e comunicata in pari data e, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, annullare il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Verona di data 19.11.2015, seduta del giorno 17.11.2015, e notificato in data 4.01.2016, emesso nei confronti di [REDACTED] in quanto illegittimo per i motivi precedentemente esposti e, per l'effetto,

-in via principale:

☐ riconoscere lo status di "protezione sussidiaria" ai sensi del Capo IV art 14 del D.Lgs del 251/2007;

-in via subordinata:

☐ riconoscere, eventualmente, la protezione umanitaria ex articolo 5 comma 6 del D.Lvo 286/98, invitando la Questura competente e

dunque, la Questura di Trento, luogo di dimora del ricorrente, a rilasciare il suddetto permesso per "protezione umanitaria".

In ogni caso con condanna di controparte alla rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre Iva e Cnap come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore che ha anticipato le stesse.

DI PARTE APPELLATA:

Contrariis reiectis,

previo rigetto dell'istanza cautelare, rigettare l'appello avversario siccome inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Trento, Giudice Dott. Omar Martino Antonio Orrigo, del 1 agosto 2016, n. 326/16 R.G., n. 1910/16 rep. e, di conseguenza, confermare il provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona.

Spese ed onorari di causa rifiuti.

DI PARTE INTERVENIENTE:

Conclude per il rigetto dell'impugnazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED] nato a Benin City nell' Edo State, situato nella parte sud della Nigeria, il 3.6.1995 con ricorso ex artt.35 d.lgl25/2008, 19 D.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c. chiedeva al Tribunale di Trento l'annullamento del provvedimento emesso dalla

L'appellante esponeva le ragioni che lo avevano indotto a chiedere la protezione internazionale deducendo: di essere nato e vissuto in nella città di Benin City nell' Edo State in Nigeria; di appartenere al gruppo etnico Edo e di essere di religione cristiana; di aver frequentato la scuola primaria da 12 a 15 anni e di aver lavorato come verniciatore di auto; di essere stato vittima dall'aprile 2010 al 2013 di minacce di morte ad opera di membri della Black Axe Confraternity che si presentavano nel luogo di lavoro e per strada per chiedergli di entrare nella setta ed al suo rifiuto di essere stato picchiato alle gambe nell'aprile del 2010; di essere fuggito nel 2013 dopo aver visto un ragazzo morto per strada ed aver appreso che era stato ucciso dai membri della setta per essersi rifiutato di aderire alla confraternita; di essere fuggito in Niger dove veniva arrestato per essere privo di documenti; di essere fuggito dalla prigione grazie ad una guardia che dimenticava di chiudere la cella e di essere giunto in Libia nell'agosto 2014 a bordo di un pick-up dove viaggiavano altre 15 persone; di essere stato ospitato da un arabo che gli chiedeva prestazioni omosessuali, di essere fuggito e di essere stato arrestato



lo stesso giorno, restando in carcere per 20 giorni in condizioni degradanti; di essere riuscito a fuggire rompendo, con altri detenuti, il muro della cella, di aver raggiunto il mare e di essersi aggregato ad altre persone che correvano verso il mare, giungendo in Italia.

Si costituiva il Ministero dell'Interno deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Interveniva il Pubblico Ministero.

Con ordinanza di data 28.7.2016 il Tribunale di Trento respingeva il ricorso rilevando la non credibilità del racconto, in ragione delle numerose contraddizioni ed incongruenze, escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. g del d.lgs 251/2007 e del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria ex art 5 comma 6 d.lgs 286 del 1998; compensava integralmente le spese

Con atto di citazione depositato in data 29.9.2016 [redacted] proponeva appello chiedendo, che in riforma dell'impugnata ordinanza e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, venisse riconosciuta la protezione sussidiaria ex art 14 d.lgs 251/2007 o in subordine la c.d. protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D lgs 286 del 1998.

Si costituiva il Ministero degli Interni - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione Internazionale di Verona - deducendo l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto

Interveniva il Procuratore Generale chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

La Corte, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza; passata una prima volta la causa in decisione e chiesta, con ordinanza 6.7.2017, una relazione aggiornata al Ministero dell'Interno sulla zona di provenienza dell'appellante, all'udienza del 30.11.2017 le parti precisavano nuovamente le conclusioni rinunciando ai termini e la Corte tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Valutate le risultanze processuali, ritiene la Corte che l'appello sia fondato.

Con il primo motivo l'appellante lamenta, dopo aver precisato di aver da subito chiesto al Tribunale solo il riconoscimento della protezione sussidiaria o in subordine il permesso di soggiorno per motivi umanitari ma non quello di rifugiato, l'erroneità del rigetto della domanda di protezione sussidiaria facendo richiamo ai presupposti di cui all'art. 7 e 8 D.Lg. 251/2007 (status di rifugiato) senza verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art 14 del medesimo D.Lgs .

Ritiene fondata la domanda non solo per la sua storia personale ma anche per la situazione in cui versa la Nigeria, caratterizzata da violenza indiscriminata che può scatenarsi a prescindere dalla situazione personale, come da report allegati, citando giurisprudenza



di merito che aveva accolto le relative domande e da cui il Tribunale si sarebbe immotivatamente discostato.

Censura, poi, la decisione per aver preteso la prova in senso tecnico delle diretta persecuzione personale, essendo invece sufficienti gli elementi indiziari ricavabili dai report. Ritiene erroneo il giudizio di non credibilità del racconto fatto dal primo Giudice, avendo fatto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, con le precisazioni di cui in ricorso. Rileva che la storia narrata non è surreale ma del tutto plausibile e coerente con la situazione presente in Nigeria.

Con il secondo motivo si duole del rigetto della domanda subordinata di concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sostiene che se venisse rimpatriato correrebbe un grave pericolo sia per la propria condizione personale sia per la situazione dello stato d'origine, caratterizzata da violenza indiscriminata, terrorismo ad opera di Boko Haram, arresti e detenzioni da parte della polizia, discriminazioni di genere, violenze e scontri fra bande locali e sette religiose, incapacità delle autorità di garantire l'incolumità dei civili.

Evidenzia che è dovuto scappare anche dalla Libia, che riteneva porto sicuro, a causa della guerra e costretto a partire per l'Italia.

Preliminare all'esame di ogni altra questione è la verifica della situazione relativa allo stato ed alla regione di provenienza.

Dalle informazioni aggiornate, acquisite in particolare a seguito della richiesta rivolta al Ministero dell'Interno da questa Corte risulta

h



quanto segue:

SICUREZZA IN GENERALE

La Nigeria settentrionale è caratterizzata da violenze religiose e attacchi estremisti; nel sud-sud la militanza di zona è comune, come gli attacchi estremisti; nel sud est la ferocia del cultismo e gli attacchi per rapina sono forme comuni di violenza; nel sud ovest la violenza e gli attacchi per rapina sono dilaganti.

La violenza di genere (stupro, abuso, intimidazione) e gli scontri etnici si verificano in tutte le regioni.

Per quanto concerne in particolare la situazione del Sud-sud (Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Rivers; Cross River, Delta) la situazione della sicurezza è dominata dal conflitto nel Delta del Niger dove numerosi gruppi armati, molti dei quali hanno legami con i culti dei campus universitari, sono coinvolti in reati (come il sequestro e il bunkering petrolifero) creando molti disagi nella regione. Uno dei gruppi principali è il MEND (Moviment for the Emancipation of the Niger Delta), che include anche gruppi non-ijaw, il NDPVF ed il NDSF.

Il governo federale, per creare stabilità, nel 2003 aveva inviato una forza di sicurezza, la JTF guidata dall'esercito, che però si era presto impegnata nell'attività lucrativa del bunkering petrolifero con conseguente aumento della violenza e della insicurezza. Nel 2009 è stato avviato il Programma di Amnistia Presidenziale (PAP) che,



nonostante abbia avuto successo, non ha impedito che la violenza riesplodesse all'inizio del 2016.

Oltre alla violenza legata al petrolio esiste anche un'altra violenza armata nella regione. Nello Stato di Edo, si dice che figure politiche abbiano armato i giovani per commettere violenze politiche e, dopo le elezioni, le armi sono state utilizzate per commettere attività criminali come il sequestro, l'omicidio, la rapina armata, l'uccisione di agenti di polizia. L'Edo figura, per la violenza, all'ottavo posto della regioni Nigeria.

In particolare poi, quanto alla zona di provenienza dell'appellante le informazioni attestano che:

A quanto già detto in relazione a detto Stato, si aggiunge, in un report del 2016, che dal secondo trimestre del 2015 si è registrata una diminuzione delle vittime nell'Edo rispetto alle violenze di culto, anche se la violenza comune e criminale è continuata nel primo trimestre del 2016; nel complesso la violenza è diminuita nel 2016.

TENSIONI POLITICHE

In vista delle elezioni governative del 2016 le tensioni politiche sono state elevate, registrandosi proteste e manifestazioni violente da parte dei sostenitori dell'APC. La campagna elettorale è stata molto accesa. Come si evince dai documenti che costituiscono le fonti della relazione del Ministero, due leader dell'APC sono stati uccisi in Edo, uno in Oredo e uno a Ikpoba-Okha. Quattro persone sono state ferite



durante una manifestazione politica nella parte occidentale di Etsako. Altre tensioni politiche sono state segnalate a Benin, capitale dello Stato, dopo la messa in stato di accusa e la sospensione del Presidente e vicepresidente della Camera, con conseguente intervento della polizia.

Prima delle elezioni, come si evince da altri documenti, vi è stata una dura battaglia soprattutto tra i due maggiori partiti politici PDP e APC, che avevano fazioni belligeranti che hanno alimentato le violenze destando nei cittadini preoccupazione per la presenza di armi per strada, gli attacchi a mano armata e le attività di sette di culto durante detto periodo.

Le elezioni sono state poi vinte da Obasaki dell'APC. Il PDP ha accusato i funzionari della commissione elettorale (INEC) di cospirare coi funzionari di APC.

ALTRI INCIDENTI

La maggior parte dei casi sono collegati a criminalità violenta.

Vengono segnalati, sempre nel 2016, rapimenti, rapine e attacchi armati. Boko Haram ha preso di mira chiese, scuole, moschee, installazioni governative, istituzioni educative e luoghi di intrattenimento in molti stati, tra cui non figura l'Edo State.

In Edo sono stati segnalati diversi incidenti in cui sono rimaste uccise delle persone.

Viene altresì segnalato che il traffico per la prostituzione delle donne

hr



nigeriane in Costa d'Avorio e in altri paesi dell'Africa centrale e Occidentale è fonte di preoccupazioni e che la maggior parte delle vittime sono giunte dagli stati di Delta ed Edo nel sud della Nigeria.

VIOLENZA DI CULTO

La violenza di culto, nel complesso è rimasta prevalente, causando fino a 10 decessi.

E' diffusa la violenza e gli scontri di culto, tra cui gli scontri tra il Neo Black Movement e le confraternite Mafite, sfociati nel gennaio - febbraio 2016 nell'uccisione di diverse persone. Nel mese di aprile un giovane uomo è stato ucciso da sospetti seguaci di una setta ad Egor. Quattro persone sono state uccise a Oredo in scontri e rappresaglie tra i gruppi di culto Black Axe e Eiye nel mese di maggio.

VIOLENZA COMUNITARIA

Diverse persone sono state uccise in conflitti comunitari durante il periodo aprile -giugno 2016

Si sono verificate dispute sulla terra, sfociata nell'uccisione di una persona in Etsako East, conflitti tra pastori e comunità di vigilantes con scontri letali e rapimenti, e violenze inter-comunitarie, con il decesso di cinque persone a Uhunmwonnde e di due persone a Akoko -Edo. Nel periodo aprile-giugno 2016 la violenza, in Edo, è nel complesso diminuita, anche se i problemi rimangono collegati al crimine, ai conflitti comunitari e alle tensioni politiche, tant'è che



quattro persone sono state uccise e delle proprietà distrutte in uno scontro che ha coinvolto pastori e agricoltori del nord est di Ovia e della parte occidentale di Owan.

POLIZIA E CONDIZIONI DI DETENZIONE

Un'indagine del 2016 ha rilevato come le forze di polizia a Edo stiano arrestando arbitrariamente e stiano estorcendo denaro ai cittadini comuni, richiedendo regolarmente somme di denaro prima di rilasciare un sospettato anche in presenza di accuse non formali.

Durante la detenzione ai detenuti sono negate cure mediche e cibo; i prigionieri sono regolarmente maltrattati per estorcere confessioni o per assicurarsi che le loro famiglie paghino per il loro rilascio. I criminali possono organizzare il loro rilascio semplicemente pagando una tangente.

Il Nigeria Criminale Justice Act del 2015 stabilisce che il benessere di un sospettato deve essere garantito durante la detenzione e che il sospettato non deve essere sottoposto a tortura, trattamenti crudeli, disumani o degradanti; la legge vieta l'uso della tortura sui sospettati da parte delle forze dell'ordine; un sospettato non deve essere ammanettato, legato o sottoposto a restrizione tranne che non vi sia il sospetto di violenza o tentativo di fuga o se la restrizione è ritenuta necessaria per la sicurezza dell'indagato o imputato, ma le testimonianze di molti residenti ad Edo rivelano che gli agenti di polizia violano regolarmente, ed impunemente, queste regole. Ex

detenuti hanno riferito che la polizia di Edo ha usato abitualmente la tortura per estorcere confessioni; la maggioranza degli ex detenuti intervistati ha dichiarato di essere stati picchiati con attrezzi tra cui sciabole e bastoni.

Tanto esposto in merito alla situazione del paese di provenienza dell'appellante deve precisarsi che i principi di elaborazione giurisprudenziale che di seguito vengono riportati danno già in parte risposta alle questioni sollevate nel presente giudizio.

Va premesso che nella valutazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, come pure della protezione sussidiaria, e di quella umanitaria, non si può assolutamente prescindere, in mancanza di elementi probatori a fondamento della prospettazione difensiva, quanto meno dalla valutazione della attendibilità e credibilità soggettiva del racconto (Cass. 26641/2016). Va poi rilevato che *"la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce dell'art.3, comma 5, del d.lgs. 19 novembre 2007, n.251, è vincolata ai criteri indicati dalla lettera a) e d) e deve essere compiuta in modo unitario (lettera e), tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma, non potendo lo scrutinio finale essere fondato sull'esclusiva rilevanza di un elemento isolato, specie se si tratta di una mera discordanza cronologica sulla indicazione temporale di un fatto e non sul suo mancato accadimento"*. (così Cass.2013 n.8282)

Va ricordato che l'art 3 comma 5 del d.lgs 251 del 2007, che indica i criteri normativi di credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale e che testualmente riproduce la corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, "costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo



degli elementi di affidabilità e di quelli critici". (così Cass. 2013 n. 8282).

Va altresì puntualizzato che ai fini della valutazione della credibilità del racconto deve farsi riferimento ai fatti indicati nel ricorso giurisdizionale, ove esso contenga precisazioni non presenti nella narrazione davanti alla Commissione, *"perché compito del giudice è prendere in esame la domanda giudiziale così come proposta"* (cfr. Cass. 2014 n. 8399) *ben potendo la domanda essere apprezzata nel merito eventualmente traendo argomenti, in punto di plausibilità dei fatti posti a suo fondamento, anche da eventuali scostamenti della loro narrazione rispetto alla versione originariamente fornita in sede amministrativa"* (cfr. Cass 2014 n.8399.).

Infatti, come precisato dal giudice di legittimità, il giudice di merito deve svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione utile o necessaria (Cass. n. 26921/17).

Fatta applicazione dei suesposti criteri ritiene la Corte che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, non vi siano motivi per non ritenere credibili le dichiarazioni rese dall'appellante in ordine alle circostanze che lo hanno indotto a lasciare il suo paese di origine davanti alla commissione, e delle quali i fatti esposti nel



ricorso costituiscono la mera specificazione, senza che sia rilevabile alcuna contraddizione, pur ove non suffragate da riscontri probatori, alla luce degli indici legali di affidabilità contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), b), c), d), e) tenuto conto che l'appellante:

- ha cercato di circostanziare la domanda proposta (lettera a) del citato art. 3, comma 5 *"il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda"*);
- ha offerto tutti gli elementi in suo possesso (lett. b *"tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi"*);
- ha reso dichiarazioni che come sopra detto appaiono coerenti e plausibili rispetto alle condizioni generali del paese d'origine (lett. c *"le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni ferali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone"* tenuto conto della compatibilità del racconto con gli elementi ricavabili dai report allegati al ricorso e dalle fonti di informazione riguardanti il paese di provenienza come sopra sintetizzate, che inducono dunque a ritenere che nel suo complesso il racconto sia credibile
- ha tempestivamente presentato la domanda di riconoscimento, (lett.d *"il richiedente ha presentato domanda di protezione*



internazionale il prima possibile");

le dichiarazioni sono risultate complessivamente credibili non risultando elementi alla luce dei quali poter pervenire alla conclusione che l'appellante abbia inteso fare un uso strumentale della procedura ai fini dell'ottenimento della protezione (lett. e) *"dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile")*.

Infatti a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che ha dato particolare rilievo alla non appartenenza dell'appellante all'ambiente universitario, così svalutando in radice la credibilità del racconto i report sopra riportati anche con espresso e specifico riferimento alla zona di provenienza dell'appellante (Edo State), danno conto che i conflitti e la violenza di culto ad opera della Black Axe Confraternity, non sono limitati solo ai campus universitari ma si sono estesi anche a luoghi e persone estranee all'ambiente universitario ed hanno causato l'uccisione ed il ferimento di diverse persone, in linea con il racconto narrato dall'appellante. La ritenuta inverosimiglianza di alcuni elementi di contorno legati alla sua fuga, su cui tanto il primo giudice si sofferma, non è idonea ad inficiare la complessiva valutazione di credibilità delle ragioni addotte dall'appellante per giustificare l'abbandono del paese di origine, trattandosi di elementi del tutto marginali e secondari a fronte di un nucleo sostanziale del racconto pienamente coerente sia sotto il profilo intrinseco sia sotto quello estrinseco.

Va quindi valutato se nei fatti come esposti dall'appellante siano rinvenibili i presupposti per l'invocata protezione internazionale, dovendo premettersi che *"il richiedente non ha l'obbligo di fornire una qualificazione del fatto esattamente corrispondente ad una delle ipotesi normative di protezione internazionale, essendo sufficiente che descriva i fatti e cerchi di circostanziarli, nei limiti del possibile, facendo comprendere perché si sente esposto in caso di rientro coattivo nel suo paese al medesimo pericolo descritto che lo ha spinto alla fuga o determinato a non tornare"*(Cass 2015 n.7333).

Si precisa che, come condivisibilmente censurato dall'appellante, il primo giudice ha esaminato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in assenza di domanda.

Coglie altresì nel segno la censura laddove evidenzia la diversità dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato rispetto a quelli che legittimano il riconoscimento della protezione sussidiaria che, invece, il primo giudice ha accomunato.

Invero in particolare va sottolineato che *"In tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la*



vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo". (così Cass.2014 n6503).

Non avendo l'appellante richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato (cfr. conclusioni) va verificato se sia configurabile in capo all'appellante una condizione di pericolo di danno grave, valutabile al fine della concessione della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 d.lgs n.251 del 2007.

In proposito va ricordato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ridimensionato il requisito della individualità della minaccia di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva 2004/83/CE (recepito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), cit.) ritenendo che *"l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari*



della sua situazione personale e l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (sentenza 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, Elgafaji)" (così Cass.2015 n16202).

La verifica delle condizioni aggiornate del paese di origine del richiedente asilo, che costituisce oggetto del dovere di cooperazione istruttoria del quale ai sensi dell'art 8 del d.lgs. n25 del 2008 il giudice è onerato, consente di rilevare la sussistenza di una situazione di generalizzato conflitto armato o indiscriminata violenza nella regione del Delta State dalla quale l'appellante proviene e verso la quale quindi dovrebbe essere rimpatriato.

Ed infatti le informazioni sopra riportate, danno conto, come già ampiamente esposto, che nella zona del Delta del Niger (Sud-sud: Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Rivers, Cross River, Delta) vi è una generalizzata situazione di violenza sociale determinata dalla



presenza di numerosi gruppi armati, molti dei quali hanno legami con i culti dei campus universitari (e non solo), coinvolti in varie attività criminose; situazione questa non adeguatamente contrastata dal governo federale. E' significativo, infatti, che la forza di sicurezza guidata dall'esercito, inviata nella regione proprio allo scopo di dare stabilità, si sia a sua volta introdotta nell'attività lucrativa del bunkering petrolifero, il che ha notevolmente aumentato la violenza e l'insicurezza già dilaganti nella zona, come attestato da tutte le fonti di informazione sia concernenti in generale la Nigeria sia, e soprattutto, proprio la zona di provenienza, dell'appellante.

Le condizioni in cui versa detta area consentono, quindi, di apprezzare la sussistenza di un serio e concreto rischio per l'incolumità finisca alla quale sono esposti indiscriminatamente i civili, cui si aggiunge la diffusa violazione dei diritti fondamentali anche ad opera delle forze di polizia della quale danno parimenti conto le informazioni acquisite.

La situazione descritta induce inevitabilmente alla conclusione che, stante il livello di violenza indiscriminata presente nella zona, è effettivo il rischio per l'appellante, ove venisse rimpatriato nel paese di origine, di essere sottoposto ad un danno grave ed individuale alla vita o alla persona.

Il che giustifica il riconoscimento all'appellante della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art 14 d.lgs. n.251 del 2007.

h¹



La conclusione che precede esime dall'esame della sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto in via subordinata dall'appellante.

La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce all'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trento, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui epigrafe

In riforma dell'ordinanza del Tribunale di Trento emessa in data 1.8.2016, accerta il diritto di [REDACTED] nato a Benin City nell' Edo State in Nigeria il 3.6.199 alla protezione sussidiaria ex art 14 d.lgs n.251 del 2007;

dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

Così deciso in Trento in data 14.12.2017

Il Funzionario Giudiziario
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(*dot.ssa Stefania Fiorini*)

Il Presidente Estensore

Dott. Laura Paolucci
Laura Paolucci

Depositata in Cancelleria il **11 GEN. 2018**

Il Funzionario Giudiziario
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(*dot.ssa Stefania Fiorini*)